

Sentenza n. 103 del 2006 - impianti radioelettrici

Lo Stato impugna varie disposizioni della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, recante modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) per violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento al riparto delle competenze in materia di tutela della salute, ambiente ed energia.

L'Avvocatura erariale censura in primo luogo l'art. 2, comma 5, della l.r. Abruzzo 11/2005 nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 Kv. Al riguardo si deduce che la legge 23 agosto 2004, n. 239, sul riordino del settore energetico, assegna allo Stato, in ragione dell'unitarietà della rete, le funzioni relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia; mentre d'altro canto la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ricomprende fra i principi fondamentali fissati dalla legge stessa anche l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili che, in quanto rientranti tra questi principi, non potrebbero essere individuati se non dallo Stato.

La Regione a sua volta eccepisce che le tecnologie incentivate a livello regionale non potrebbero comunque porsi in contrasto con le migliori tecnologie disponibili che lo Stato stesso è tenuto a ricercare ai sensi della l. 36/2001.

Secondo il giudice costituzionale la norma è costituzionalmente illegittima per gli aspetti oggetto della impugnativa statale. Nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sussistono, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, esigenze di unitarietà nella determinazione dei criteri tecnici *"che non ammettono interferenze da parte delle Regioni"*, giacché l'utilizzo a livello regionale di distinte tecnologie, eventualmente diverse da quelle indicate dalla normativa statale, potrebbe determinare *"una elevata diversificazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico"*.

Il Governo deduce inoltre che l'art. 4, comma 1, della l.r. Abruzzo 11/2005, laddove demanda agli strumenti urbanistici comunali il compito di definire i siti per la localizzazione delle antenne per la telefonia mobile secondo criteri di funzionalità della rete e dei servizi, non imporrebbe alcuna verifica sulla compatibilità dei siti rispetto alle esigenze della rete nazionale, ancorché tale verifica sia prevista dalla disciplina statale relativa alle autorizzazioni per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica.

Ad avviso della Corte con questa norma la Regione si è in realtà limitata ad esercitare, ai sensi della legge quadro, la propria competenza legislativa sulla determinazione dei criteri localizzativi e degli standard urbanistici afferenti all'uso del proprio territorio; e poiché i Comuni devono attenersi a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, può ritenersi assicurato anche il coordinamento tra le esigenze connesse alla gestione del territorio e quelle derivanti dalla unitarietà della rete.

Infine, è esente da vizi di legittimità anche l'art. 16, comma 5, della l.r. Abruzzo 45/2004, come modificato dall'art. 5, comma 3, della l.r. Abruzzo 11/2005. La disposizione in oggetto prevede che il parere favorevole della Regione sulla installazione di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a vincoli imposti dalle leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici, possa essere rilasciato solo a condizione che l'elettrodotto o porzione di esso corra in cavo sotterraneo. Questa norma, contrariamente a quanto sostenuto dallo Stato, non invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, risolvendosi in una prescrizione di dettaglio attinente al governo e all'uso del territorio e quindi rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente regionale.

